



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1

DECISIONE N.11 DEL 14.12.1992

DISEGNO DI LEGGE: "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993" (115/A)

Relatore: Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DISEGNO DI LEGGE: "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

l'imminente scadenza dell'esercizio finanziario 1992 impone anche per quest'anno il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e ciò per la nota e lunga crisi politica che ha caratterizzato la vita della nostra Regione.

Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale propone l'esercizio provvisorio per tre mesi ed è caratterizzato da un rigore con la limitazione della gestione dei capitoli del bilancio autonomo esclusivamente a spese obbligatorie e ad un dodicesimo per ogni mese, salvo che si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibile di impegno frazionabile.

La gestione delle spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relativi all'esercizio 1993, non soggetta al



Consiglio Regionale della Puglia
1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

limite del dodicesimo, è condizionata all'accertamento delle entrate del bilancio 1993. La Commissione ha ritenuto di modificare la proposta della Giunta regionale, che affida il suddetto accertamento ai competenti assessorati operativi, applicando il disposto dell'art.53 della legge regionale di contabilità che attribuisce alla Ragioneria il compito di procedere all'accertamento delle entrate sulla base di idonea certificazione probatoria e avvalendosi anche della collaborazione degli assessorati operativi.

Dopo ampia discussione la I Commissione, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, ha espresso sul testo emendato parere favorevole e, pertanto, lo si propone all'esame di questa Assemblea.

(Tonio TONDO)
Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

I^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 11 del 14.12.1992

1. La I^a Commissione ha esaminato nella seduta del 14.12.1992 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 09.12.1992

D.D.L.: "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993"

2. Dopo ampia discussione, la I^a Commissione decide di esprimere parere favorevole, nel testo di cui all'allegato.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Tondo, Colangelo, De Lucia, Martellotta, Paolucci, Pizzicoli, Savino.

contrario:

di astensione:

4. La I^a Commissione ha designato relatore in Aula Tonio Tondo.

IL PRESIDENTE
(Tonio Tondo)

Tonio Tondo

Carlo / M...



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DISEGNO DI LEGGE:
"Esercizio provvisorio del
Bilancio di Previsione per l'anno
finanziario 1993"

**TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE:** "Esercizio
provvisorio del bilancio di
previsione per l'anno
finanziario 1993"

Art.1

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1992, come approvati con la legge regionale 29 giugno 1992, n.15 e successive modificazioni.

Art.1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1992, come approvati con la legge regionale 29 giugno 1992, n.15 e successive modificazioni.

Art.2

L'autorizzazione di cui all'art.1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale,

Art.2

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa

Tomb



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. In applicazione del terzo comma, dell' art.50 della legge regionale 30.05.1977, n.17 e successive modificazioni, è sospesa dal 1° gennaio 1993 e per la durata dell'esercizio provvisorio l'esecuzione delle spese non obbligatorie.

Art.3

Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per l'anno 1993 possono essere impegnate nei limiti in cui le stesse trovino previsione nel Bilancio pluriennale per l'esercizio 1993 e i relativi fondi siano stati accertati come entrate certe dai competenti Assessorati operativi.

Art.3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla regione per l'anno 1993, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria.

Art.4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 della Statuto ed entrerà in vigore il giorno

Tomb



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della
Regione Puglia.

F#

Tomb